



REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

(Emanato con D.R. n. 1285 del 13 Luglio 2011, pubblicato nel B.U. n. 94 e modificato con D.R. n. 2025 del 17 novembre 2011 pubblicato nel B.U. n. 96)

in vigore dal 14 Luglio 2011

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l'Università degli Studi di Siena, attraverso i propri Dipartimenti, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio o sulla base di risorse aggiuntive, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca da realizzare nell'ambito di specifici progetti di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno.
3. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di assegni di ricerca.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per assegno di ricerca: un assegno di carattere continuativo, temporalmente definito, fruibile con caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze delle ricerche da svolgere;
 - per rinnovo dell'assegno: l'assegnazione di un ulteriore assegno dal giorno successivo alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
 - per nuovo assegno: l'assegnazione di ulteriore assegno, successivamente alla scadenza del precedente, all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca.
 - per proroga: la continuazione dell'assegno alle stesse condizioni per un tempo limitato.

Art. 3

Tipologie di assegni

1. Gli assegni di ricerca sono istituiti:
 - a) dall'Ateneo, a valere su finanziamenti del bilancio universitario, eventualmente integrati da fondi di soggetti esterni o cofinanziati dai Dipartimenti;
 - b) dai Dipartimenti, a valere su specifici progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti o con risorse aggiuntive esterne al bilancio di Ateneo derivanti da programmi di ricerca comunque finanziati o con specifiche risorse derivanti da contratti o convenzioni, nel rispetto dell'autonomia dei Dipartimenti proponenti e delle finalità istituzionali dell'Università.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'origine e la disponibilità delle necessarie risorse devono essere espressamente attestate nella delibera del Dipartimento proponente l'attivazione della procedura, la quale dovrà essere trasmessa al Senato Accademico, che si pronuncerà in merito, al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione dell'impegno di bilancio, previo accertamento da parte dell'ufficio ragioneria della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni del presente regolamento, per l'intera durata dell'assegno.



Lo stanziamento destinato dal Consiglio di Amministrazione al finanziamento degli assegni di ricerca di cui alla lettera a) viene ripartito dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i Dipartimenti interessati.

2. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia riservata a studiosi italiani o stranieri di qualsiasi cittadinanza che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Art. 4

Presupposti e limiti per il conferimento

1. Il Consiglio del Dipartimento delibera gli assegni da bandire, le relative modalità di selezione e, per ciascuno di essi definisce e approva i seguenti elementi necessari:

- a) la tipologia di assegno di cui alla lettera a) o lettera b) dell'art. 3, con la relativa durata;
- b) il tema di ricerca;
- e) l'importo dell'assegno previsto, nel rispetto del minimo fissato dal MIUR;
- d) l'indicazione dei fondi sul quale graveranno tutti i costi dell'assegno inclusi gli oneri a carico dell'Ateneo; l'imputazione della spesa complessiva, comprensiva degli oneri ente a carico del Dipartimento o dei Dipartimenti proponenti.

In caso di finanziamento privato è necessaria l'attestazione dell'avvenuto incasso da parte dell'Università della somma occorrente per tutta la durata dell'assegno; in caso di finanziamento pubblico occorre l'attestazione dell'avvenuto accertamento in entrata nel bilancio dell'Università, sulla base di valida documentazione, per tutta la durata dell'assegno.

- e) il nominativo del Responsabile scientifico, limitatamente alla procedura di cui all'art. 5 comma 2, lettera b).

2. Qualora la procedura selettiva sia quella relativa a specifici progetti di ricerca, indicata all'art. 5, comma 2, lettera b), la delibera dovrà inoltre contenere:

- l'indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- il piano delle attività di ricerca che saranno affidate all'assegnista, con le eventuali altre sedi di svolgimento dell'attività stessa.

Art. 5

Modalità di selezione

1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Il Consiglio del Dipartimento potrà decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni:

- a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori di interesse della struttura che intende conferire assegni, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici progetti di ricerca.

3. Ai bandi deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul portale dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati per almeno 20 giorni consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Portale di Ateneo.

4. E' previsto un colloquio che, a discrezione del Dipartimento, può essere effettuato anche con modalità a distanza, purché esse garantiscano l'identificazione del candidato.

5. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è



vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

6. Gli atti sono trasmessi agli uffici competenti e, previa verifica di regolarità, approvati con decreto del Rettore.

7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. 487/1994.

Art. 6

Contenuto del bando di selezione

1. I bandi devono contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sull'entità dell'assegno nonché del trattamento previdenziale spettante.

I bandi devono precisare inoltre, in caso di finanziamento pubblico, che l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.

2. Il bando inoltre deve contenere in forma sintetica gli elementi di cui all'art. 4, ad esclusione della copertura finanziaria, nonché le modalità di presentazione delle domande e quelle di selezione dei candidati.

3. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta di almeno tre membri esperti della materia, designata, dopo la chiusura del bando, dal Consiglio del Dipartimento e nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento stesso. Nel caso di bandi concernenti assegni da attribuire ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.

La Commissione, in ogni caso, può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo e formula, nel caso degli assegni di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuno dei settori di interesse.

4. La valutazione comparativa comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico professionale e della produttività scientifica nonché l'esito del colloquio.

Art. 7

Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni per assegni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente.

Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati, e del titolo di dottorato di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale.

2. Potranno inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesti per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.

3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

4. Alle selezioni non possono partecipare:

- a) il personale di ruolo degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/80;



- b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale/Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- c) coloro che avranno avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 4 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 4 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Art. 8

Durata dell'assegno

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni.
3. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non può essere superiore a tre mesi e deve comunque rispettare i vincoli di durata complessiva di cui alla legge.
4. In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Tutti gli assegni sono rinnovabili, per un periodo non inferiore a un anno e nei limiti previsti dal comma 2, in presenza delle seguenti condizioni:
 - prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
 - accertata disponibilità finanziaria necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3;
 - valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui all'art. 10 comma 4.

Art. 9

Oggetto e formalizzazione dell'assegno

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.
2. L'atto indica, in allegato, le principali attività di ricerca affidate e, per i titolari di assegni di area medico clinica, qualora previste e autorizzate dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento, le attività assistenziali.
3. L'atto è predisposto dagli Uffici competenti e firmato dal Rettore.
4. Il titolare svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.
5. In caso di rinuncia all'assegno di ricerca prima dello scadere di un anno dal conferimento, il titolare è tenuto a restituire all'Ateneo (Dipartimento interessato) l'importo corrispondente a due rate mensili di assegno.

Art. 10

Diritti e doveri

1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788 della legge 28/12/2006 n. 296, e successive modificazioni.



2. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato, con atto formale del Direttore del Dipartimento presso cui opererà il titolare dell'assegno, senza vincoli di subordinazione.

3. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari di area medico-clinica possono svolgere attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende Sanitarie esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto, con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno e dai regolamenti aziendali che disciplinano la partecipazione dei titolari di assegni di ricerca alle attività assistenziali. La partecipazione dei titolari di assegni di ricerca alle attività assistenziali è altresì subordinata all'apposita copertura assicurativa per le attività assistenziali; in mancanza, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.

4. Alla conclusione dell'assegno di ricerca, il titolare dovrà presentare al Consiglio del Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico e/o del Direttore del Dipartimento.

5. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento, o coperti con altri fondi esterni.

Art. 11

Importo dell'assegno e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. L'importo degli assegni di ricerca di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) non può essere inferiore a quello minimo stabilito con Decreto del Ministro.

L'importo massimo degli assegni di ricerca di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) è eventualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione previa delibera del Senato Accademico, nel rispetto dell'importo minimo stabilito con Decreto del Ministro, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere.

3. Eventuali deroghe all'importo massimo, qualora individuato, potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento.

4. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.

5. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 12

Sospensione dell'assegno di ricerca per maternità o malattia

1. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento e agli Uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. Per i maggiori oneri si applica quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 11.

Il Consiglio del Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.



Art. 13

Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:
 - a) iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - b) titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
 - c) ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.
2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico, che verifica se l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.
5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti al momento della decorrenza dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare agli Uffici competenti qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
6. Gli assegni di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'art. 7, comma 4, lett. a) del presente regolamento.

Art. 14

Decadenza o rinuncia

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine comunicato, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento, salvo ragioni di salute, e non inizino immediatamente la propria attività. In tal caso, e solo in questo caso, verrà convocato il successivo degli idonei. E' prevista la possibilità per motivate ragioni, che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra, il rinvio dell'inizio dell'attività non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato del Rettore, sentito il Responsabile scientifico e/o il Direttore del Dipartimento.
2. Decadono altresì dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
3. Costituisce causa di perdita della titolarità dell'assegno la valutazione negativa sull'attività svolta, adeguatamente articolata, effettuata dal Responsabile scientifico e approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta a professori e ricercatori.
4. Costituisce infine causa di decadenza quanto contemplato all'art. 6 comma 1.
5. I provvedimenti di decadenza sono predisposti dagli Uffici competenti e notificati dal Rettore.
6. Il titolare dell'assegno non può rinunciare ad esso prima di un anno dal conferimento, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5. Successivamente, la rinuncia può essere fatta con almeno due mesi di preavviso. Il pagamento dell'ultimo rateo dell'assegno sarà commisurato al tempo effettivo di attività svolta, salvo ulteriori recuperi di somme non dovute.



Art. 15

Disciplina transitoria della proprietà intellettuale

Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Agli assegni di ricerca banditi prima dell'entrata in vigore della Legge 240/2010, si applica in fase di conferimento e per gli eventuali successivi rinnovi, la precedente normativa di cui all'art. 51 comma 6, Legge 27/12/1997, n. 449, ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti acquisiti da parte dei soggetti che vi hanno partecipato.
2. Si applica la precedente normativa per il rinnovo degli assegni su bandi emessi ai sensi dell'art. 51, comma 6, Legge 27/12/1997, n. 449. Gli assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di natura non regolamentare di definizione dei settori concorsuali, possono essere banditi assegni di ricerca nei settori scientifico-disciplinari vigenti.
4. Nelle more dell'attivazione dei nuovi Dipartimenti, come da Statuto *ex lege* n. 240/2010, i bandi saranno emessi, sulla base delle richieste delle attuali Strutture Scientifiche, dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo.